Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società "Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p. A."

DOCUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA

PREMESSA

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dirigente, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione, ha facoltà di richiedere al Fondo la prestazione, conseguente alla posizione maturata, totalmente o parzialmente in rendita periodica.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile vanno considerati tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati senza avere esercitato il riscatto. Se il periodo di iscrizione è inferiore ai 5 anni l'iscritto ha diritto al riscatto, salvo avesse interesse alla prosecuzione volontaria.

Nel momento in cui il dirigente decide di richiedere la prestazione in forma di rendita, in misura integrale o parziale, la Convenzione assicurativa in essere con UnipolSai consente di optare per una delle tipologie di rendita sotto riportate:

- 1. Rendita vitalizia;
- Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
- 3. Rendita vitalizia controassicurata;
- 4. Rendita vitalizia reversibile.

RENDITA VITALIZIA

Prestazione periodica erogata esclusivamente al titolare per l'intera durata della sua vita.

RENDITA CERTA PER 5 O 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Prestazione periodica che consente, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza prefissato, di corrispondere la rendita ai soggetti che il titolare ha designato.

Nel caso in cui, a conclusione del periodo di certezza, il titolare sia in vita la rendita prosegue in forma vitalizia.

L'opzione della certezza e del periodo devono essere segnalate prima della decorrenza della prestazione e non possono essere successivamente modificate. Deve altresì essere segnalato il beneficiario della rendita, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza. In assenza di segnalazione si intendono quali beneficiari gli eredi, cui la prestazione va suddivisa in parti eguali. La designazione dei beneficiare può essere effettuata/modificata durante la decorrenza della rendita.

RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA

Prestazione che viene erogata al titolare finché in vita.

In caso di decesso ai soggetti indicati dal titolare verrà corrisposto, in unica soluzione, l'importo eventualmente risultante dalla differenza tra il capitale di fine periodo ed il capitale residuo.

L'opzione della rendita vitalizia controassicurata deve essere indicata prima della decorrenza e non può essere successivamente modificata. Deve altresì essere segnalato il beneficiario del capitale residuo in caso di decesso del titolare. In assenza di segnalazione si intendono quali beneficiari gli eredi, cui la prestazione va suddivisa in parti eguali. La designazione dei beneficiare può essere effettuata/modificata durante la decorrenza della rendita.

RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

Prestazione da corrispondere al titolare finché in vita e successivamente al soggetto indicato, se in vita, nella misura totale oppure nella quota percentuale scelta dal titolare.

Il beneficiario della reversibilità deve essere segnalato dal titolare prima della decorrenza della rendita e non può essere successivamente modificata.

MISURA DELLA RENDITA

L'importo della rendita viene determinato applicando al valore maturato i coefficienti di conversione previsti dalla Convenzione sottoscritta con UnipolSai ,riportata in allegato al presente Documento.

DECORRENZA E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE

La rendita viene erogata in via posticipata con la periodicità di rateazione scelta dall'iscritto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).

In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita il capitale di fine periodo è erogato agli aventi diritto, in unica soluzione al netto delle ritenute di legge.

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

La rendita è rivalutata al 31 dicembre di ogni anno. La misura della rivalutazione è eguale al rendimento annualmente ottenuto dalla gestione separata "Progetto Previdenza" moltiplicato per l'aliquota di retrocessione (97%), diminuito del tasso tecnico utilizzato per il calcolo della rendita iniziale e scontato delle stesso tasso per un anno.

REGIME FISCALE

La rendita è soggetta ad imposizione fiscale che si diversifica in base ai periodi cui si riferiscono i versamenti effettuali.

Considerata la vigente normativa, vanno presi in esame tre distinti periodi per i quali valgono distinte disposizioni.

Periodi e regime fiscale applicabile sono esplicitati nel documento sul regime fiscale.